



COMUNE DI PIETRAPERZIA
(Prov. Enna)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 08 DEL 18/03/2013

OGGETTO: Divieto di attivazione di nuovi insediamenti produttivi di animali di specie sensibile alla tubercolosi, alla brucellosi e alla leucosi enzootica bovina ad un raggio di tre chilometri dai singoli focolai e divieto di vendita in forma itinerante di prodotti lattiero – caseari non contenuti in confezioni sigillate ed etichettate.

IL SINDACO

Considerato che,

- presso il Municipio di Piazza Armerina, alla presenza del Sindaco di quel Comune, si è tenuta una riunione con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell' ASP di Enna e la partecipazione dei Sindaci dei Comuni di Piazza Armerina, di Aidone, dei Vice Sindaci di Barrafranca e Mazzarino e del Responsabile del Settore Attività Produttive;
- nel corso della riunione, il Responsabile del Servizio Veterinario ha presentato i dati aggiornati sui focolai di infezione presenti nel Distretto sanitario di Piazza Armerina dimostrando come, nel corso degli ultimi quattro anni, l'incidenza delle malattie infettive trasmissibili dagli animali all'uomo, si sia drasticamente ridotta grazie agli interventi di prevenzione e repressione operati dagli Organi a ciò deputati;
- nel corso degli ultimi mesi dello scorso anno era stata registrata una recrudescenza dei focolai, seppure limitata ad alcuni insediamenti produttivi, che aveva fatto scattare puntuali misure di prevenzione per il diffondersi dell'epidemia;
- allo stato attuale, anche se la situazione è ritornata sotto controllo, risulta necessario vietare l'attivazione di nuovi insediamenti produttivi per non creare danno all'economia zoo – agricola di questo Comune;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320 dell'8/02/1954;

Visto il Decr. Leg.vo 267/2000,

ORDINA

1. è vietata l'attivazione di nuovi insediamenti produttivi di animali di specie sensibile alla tubercolosi, alla brucellosi ed alla leucosi enzootica bovina, ad un raggio di tre chilometri da:
 - un focolaio infettivo di tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica, attivo nel corso dei dodici mesi precedenti;
 - aziende considerati "problema" nei precedenti tre anni (aziende che per tre anni consecutivi hanno avuto ogni anno uno o più capi positivi ai controlli).

Il raggio di tre chilometri potrà essere meno esteso in una data direzione nel caso in cui, anche in relazione alle caratteristiche toponomastiche, il competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario dovesse ritenere più difficile la penetrazione o la diffusione della malattia presente nel focolaio;

2. è vietata la vendita in forma itinerante di prodotti lattiero – caseari non contenuti in confezioni sigillate ed etichettate.

DISPONE

che:

1. la vendita dei prodotti lattiero – caseari in confezioni non sigillate potrà essere effettuata in apposite aree con posteggio, diverse dai mercati e preventivamente individuate ed assegnate a richiesta degli interessati e previa esibizione dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente ASP;
2. i venditori itineranti di prodotti lattiero caseari in confezioni etichettate e sigillate devono chiedere preventiva autorizzazione al competente Ufficio Commercio del Comune di Pietraperzia con esatta indicazione delle giornate e dell'orario di effettivo svolgimento della vendita e del percorso stabilito.

Viene fatta salva la eventuale necessità di emanare ulteriori provvedimenti atti a tutelare la salute pubblica e salvaguardare il patrimonio zootecnico esistente, in relazione all'evoluzione dello stato sanitario del territorio.

La presenza Ordinanza:

- verrà trasmessa
ai Sindaci dei Comuni di Piazza Armerina, Aidone, Barrafranca;
al Servizio Veterinario ASP 4 EN, viale Diaz n. 7 - 94100 Enna;
al Comando di Polizia Municipale;
all'Ufficio Commercio sede;
alla locale Stazione dei Carabinieri;
- verrà pubblicata sul sito internet del Comune.

Il Sindaco

Dott. Emma Vincenzo